

N. 1239/10 R.G.N.R.  
N. 41/11 R.G.

Sentenza n. 58/2011  
Data di udienza 12/07/2011  
Data del deposito 21 LUG. 2011

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Maria Carla FEZZA*

Sent. notif. il \_\_\_\_\_

Comunic. P.G. il \_\_\_\_\_

Irrevocabile il \_\_\_\_\_

Estratto esec. il \_\_\_\_\_

Campione penale nr. \_\_\_\_\_

Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di ORTONA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Ortona, **Dott. Aurelio DELLA NEBBIA**, alla pubblica udienza del **12 luglio 2011**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**PAOLUCCI**

**MARTINO**

**CONTUMACE**

**PRESENTE**

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE  
*Aurelio DELLA NEBBIA*

## IMPUTATE

### PAOLUCCI

a) del reato di cui all'art. 612 CP perché profferendo all'indirizzo di ACETO Carlo, dipendente della Equitalia Pragma s.p.a. le frasi: "qui non puoi fare niente i mobili sono miei e non del defunto mio padre ... questa volta farò scoppiare le bombe e ci andrai di mezzo tu" minacciava lo stesso di un danno ingiusto

In Ortona, il 4.6.2010.

### MARTINO

b) del reato di cui agli artt. 81, 594, 612 CP perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, profferendo all'indirizzo di ACETO Carlo dipendente della Equitalia Pragma s.p.a. quale addetto alla riscossione dei tributi erariali, le frasi: "come si è permesso di entrare in questa casa, questa è violazione di domicilio, lei sta molestando le mie clienti... lei verrà denunciato perché la signora si sente male, lei è un ladro pubblico autorizzato, io riprendo la scena e la metto su Youtube, così farò vedere come Equitalia perseguita i clienti" offendeva l'onore e il decoro del predetto ACETO e minacciava lo stesso di danno ingiusto.

In Ortona il 4.6.2010.

\* \* \* \* \*

Con l'intervento del P.M. Avv. Natascia Troiano, giusta esibita delega del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti n. 318 del 06/07/2011, dell'Avv. Dario Giannattelli, quale difensore di fiducia dell'imputata PAOLUCCI e dell'Avv. Matteo Storace, quale difensore di fiducia dell'imputata MARTINO e dell'Avv. Rosa Anna Ruggero, difensore della P.O. e della Equitalia Pragma, costituitisi parti civili.

FATTO

All'udienza del 12/07/2011, chiamata la causa, ammessa la costituzione di P.C. della persona offesa, sig. Aceto Carlo e di Equitalia Pragma S.p.a., prima che venisse dichiarato aperto il dibattimento, la difesa delle imputate ed in particolare l'Avv. Storace chiedeva pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.c. "in quanto vi è difetto di querela poiché manca l'istanza di punizione da cui si evince la chiara manifestazione di volontà che si proceda penalmente".

Il P.M. e la difesa della P.C. chiedevano il rigetto dell'istanza sull'assunto che la frase "Mi riservo la costituzione di P.C. implicitamente... la richiesta di punizione degli imputati" e che "per quanto precede sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati in questa maniera integrando la condizione di procedibilità".

Vista l'istanza della difesa e sentito le richieste del P.M. e della P.C. questo giudice si ritirava in camera di consiglio per deliberare e quindi, subito dopo la delibazione, rientrava in aula e dava pubblica lettura dell'infrascritto dispositivo della sentenza, con riserva di motivazioni.

### DIRITTO

L'art. 129, 1° comma, c.p.p., recita: "In ogni stato e grado del giudizio il giudice il quale riconosce... che manca una condizione di procedibilità lo dichiara di ufficio con sentenza" e l'art. 336 stesso codice: "La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, ... si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato".

Orbene, scorrendo la querela che ha dato origine al processo di che trattasi si rileva che nella stessa non è espressa la manifestazione di volontà che si proceda nei confronti della querelate.

Il querelante, infatti racconta i fatti accaduti nella circostanza, sporge "formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti", ma non chiede che si proceda nei confronti degli stessi responsabili.



IL GIUDICE  
Dot. Aurelio DELLA NEBBIA  
COORDINATORE

Ciò posto, in aderenza a Cass. Pen. Sez. III, 02/02/1994, n. 1210 che ha deciso "... la natura della querela è semplicemente quella di condizione di procedibilità... contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che manifesti l'istanza di punizione poiché nella ripetuta querela manca l'istanza di punizione deve convenirsi che manca una condizione di procedibilità che va dichiarata con sentenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Ortona, Dott. Aurelio Della Nebbia,

Visto l'art. 129, 1° comma, ultima parte, c.p.p.,

**dichiara**

non doversi procedere nei confronti di Paolucci e di Martino  
in ordine ai reati di cui all'art. 612 c.p.p. e 81, 594 e 612 c.p. loro  
rispettivamente ascritti ai capi a) e b) della rubrica in quanto nella querela  
manca una condizione di procedibilità e cioè la chiara manifestazione di  
volontà che si proceda penalmente nei confronti delle querelate.

Così deciso in Ortona, il 12/07/2011

**IL GIUDICE DI PACE**

**(Dott. Aurelio DELLA NEBBIA)**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI ORTONA

Depositato in Cancelleria

Oggi 21 LUG. 2011

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria Carolina FEZZA

*Maria Carolina Fezza*

